

IL CORAGGIO DELLA



PACE



ACLI SALERNO | 27° CONGRESSO PROVINCIALE

REGOLAMENTO



ACLI SALERNO APS
SEDE PROVINCIALE

XXVII Congresso provinciale - Regolamento -

(approvato dal Consiglio Provinciale del 28 giugno 2024)

Art. 1

Il **XXVII Congresso provinciale delle ACLI Aps di SALERNO** è convocato per il giorno **sabato 28 settembre**, alle ore 9.30 a **Salerno c/o il GH Polo Nautico**, con il seguente ordine del giorno:

- a) relazione generale sul tema: *“Il Coraggio della P A C E: partecipazione, accoglienza, coesione, equità”*;
- b) adempimenti statutari e regolamentari (*elezioni delle Commissioni Verifica poteri, Elettorale, Mozioni e modifiche statutarie*);
- c) elezione del Consiglio Provinciale;
- d) elezione dei Delegati al Congresso Regionale;
- e) Elezione dei Delegati al Congresso nazionale;

Art. 2

Ai fini della partecipazione e del relativo computo dei delegati di spettanza a ogni struttura di base, saranno ritenute valide le tessere ACLI del quadriennio 2020/2023. La media quadriennale si applica anche alle strutture di base aggregate alle ACLI da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

I delegati devono essere almeno quaranta.

Art. 3

Partecipano al Congresso:

- a) con diritto di voto:
 - almeno l'80% dai delegati eletti dalle strutture di base **affiliate** nella provincia;
 - almeno il 10% e non più del 20% dai delegati iscritti alle ACLI, espressi dalle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
- b) senza diritto di voto:
 - i Presidenti delle strutture di base, se non delegati;
 - i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio Provinciale uscente;
 - il **Coordinatore** provinciale dei Giovani delle Acli;
 - le componenti il Coordinamento provinciale Donne;

- gli iscritti componenti gli organi direttivi provinciali dei Servizi Sociali delle ACLI;
- i componenti degli organi direttivi provinciali delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti, dalle strutture della Cooperazione e delle imprese promosse dalle Acli;

Al Congresso provinciale partecipa senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale ed uno dalla Presidenza nazionale **su mandato della Direzione nazionale**.

Art. 4

La Presidenza del Congresso nominata dal Consiglio provinciale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri.

Il Congresso elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso - sostituendo o confermando quella nominata dal Consiglio provinciale uscente - è formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari, dal rappresentante designato dalla Presidenza regionale e dal rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale;

- i componenti delle Commissioni:

- verifica poteri, sostituendo o confermando quella nominata dal Consiglio provinciale uscente;

- elettorale;

- mozioni,

Il Congresso provinciale elegge per alzata di mano, altresì, la Commissione modifiche statutarie o può integrarla se già nominata dal Consiglio provinciale.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può superare il 60% del numero totale dei/delle componenti delle Commissioni.

Art. 5

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta dei componenti del Consiglio Provinciale formulata dal Consiglio uscente;
- b) comunica ai delegati:
 - i numeri dei Consiglieri da eleggere da parte del Congresso e dell'Assemblea dei Presidenti delle strutture di base e di zona;
 - i numeri dei delegati della Provincia ai Congressi regionale e nazionale;



- c) fissa la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di Base e di zona per eleggere i Consiglieri Provinciali di propria competenza;
- d) fissa in accordo con la responsabile del Coordinamento Donne la data e l'ora dell'Assemblea delle delegate per eleggere la propria rappresentanza all'interno del Coordinamento provinciale Donne.

La data e l'ora di convocazione delle assemblee devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.

Inoltre la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature;

Art. 6

La Commissione verifica poteri accerta il numero dei presenti.

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione Verifica Poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti **alle Acli nell'ultimo quadriennio (annualità 2020/2023)** ed almeno i 3/5 delle strutture di base **affiliate nell'ultimo quadriennio (annualità 2020/2023)**.

I delegati delle strutture di base e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso la commissione verifica poteri, **nominata dal Consiglio provinciale e successivamente dal Congresso.**

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Art. 7

Le richieste d'intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno

facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 8

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Art. 9

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni dei Consiglieri Provinciali, dei delegati al Congresso Regionale e Nazionale avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.

Se il numero dei Consiglieri provinciali o dei delegati da eleggere ai Congressi regionale e nazionale è uguale al numero dei candidati, le elezioni possono avvenire con voto palese su richiesta unanime dei delegati presenti.

Per i delegati, si deciderà con voto palese anche a chi assegnare l'eventuale delega non piena.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Art. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione Elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione, non possono far parte della Commissione Elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voti, devono essere consegnate da parte della Commissione Verifica Poteri gli elenchi dei delegati votanti.

Art. 11

Il numero, dei Consiglieri Provinciali da eleggere, è stabilito dal Congresso Provinciale ai sensi dell'art. 30 commi 2 e 3 dello Statuto nazionale.

Art.12

Possono candidarsi a Consigliere Provinciale gli aclisti iscritti in una struttura di base della provincia, in possesso della tessera **ACLI 2024** che

abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere Provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venire sottoscritta da almeno 3 delegati di almeno 2 strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura;
- d) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la struttura di base alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere Provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venire sottoscritta da almeno sei delegati di almeno tre Strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una lista;
- d) contenere un numero di candidati non superiore ai 3/4 dei Consiglieri da eleggere;
- e) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la struttura di base alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nella lista nessuno dei due generi può superare il 60% del numero totale dei candidati da eleggere.

Si fa parte del Consiglio Provinciale con diritto di voto ad un solo titolo.

In caso di doppio titolo, il Consigliere provinciale dovrà optare entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso con atto scritto da inviare a mezzo e-mail, anche tramite la segreteria della Sede Provinciale, al primo degli eletti o al più giovane degli eletti se le votazioni sono avvenute per alzata di mano.

In caso di mancata comunicazione nei tempi stabiliti verrà considerato valido solo il titolo di elezione congressuale

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di

apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 13

La Commissione elettorale riporta in una unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

Art. 14

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Consiglio Provinciale, nessuno dei due generi può superare il 60% del numero totale dei Consiglieri eletti.

Art. 15

La Commissione elettorale ultimata le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere Provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri Provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

La Commissione elettorale forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 4 del presente regolamento.

Il primo degli eletti, entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso, invia la lettera di convocazione del Consiglio provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza, del rappresentante in Consiglio regionale e dell'Organo di controllo se previsto. Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 16

Il Congresso Provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso Regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti base alla media dei tesserati degli ultimi quattro anni, in ragione di:

- per il Congresso Regionale:
 - n. **1 delegato ogni 200 tesserati la frazione fino a 99 iscritti rappresenterà una entità di voti arrotondata a 100, la frazione superiore a 100 si arrotonda a 200 voti;**
 - per il Congresso nazionale;
 - n. **1 delegato ogni 700 tesserati, per le frazioni da 1 a 349 tesserati si elegge un delegato che rappresenterà una entità di voti arrotondata a 350; le frazioni da 350 a 699 si arrotondano a 700 voti.**

L'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri provinciali descritte agli artt. 17,18,19,20, fatta eccezione e per la rappresentanza di genere, per la quale valgono i limiti di cui all'art. 19.

Art. 17

Un delegato in caso d'impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato: **della stessa Regione per il Congresso regionale; anche di altra Provincia e Regione per il Congresso Nazionale.**

Art. 18

La Presidenza del Congresso a chiusura dei lavori provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza Regionale ed alla Direzione Nazionale entro una settimana **anche via e-mail all'indirizzo: sviluppo.associativo@acli.it;**
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione Verifica Poteri e di quella Elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro 5 giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 19

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i consiglieri provinciali ed i delegati della provincia al Congresso regionale e nazionale eletti.

ART. 20

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del **10/11 maggio 2024.**